

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 324 DEL 29 FEBBRAIO 2024

Linee guida operative per la presentazione e la gestione delle domande di Dote famiglia e approvazione degli importi per l'anno 2024

Sommario

Paragrafo 1. Cos'è Dote famiglia.....	2
Paragrafo 2. Quali spese si possono presentare a rimborso.....	2
Paragrafo 3. Chi può richiedere Dote famiglia.....	3
Paragrafo 4. Quando e come inviare domanda di Dote famiglia	4
Paragrafo 5. Gestione della Dote famiglia da parte del titolare di Carta famiglia	4
Paragrafo 6. I criteri di determinazione del contributo e gli importi di Dote famiglia.....	4
Paragrafo 7. Documentazione di spesa e dettagli di pagamento.....	5
Paragrafo 8. Dichiarazioni false e revoca del contributo	5
Paragrafo 9. Cumulabilità dei contributi.....	5
Paragrafo 10. Attività dei Comuni e flusso dati	6

Paragrafo 1. Cos'è Dote famiglia

- 1) La Dote famiglia è un contributo richiedibile una sola volta all'anno dal titolare di Carta famiglia in corso di validità o dal richiedente Carta famiglia, per le spese sostenute per tutti i figli minori in carico al nucleo familiare nell'anno in corso, per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi fruiti all'interno del territorio regionale:
 - a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici (a titolo di esempio non esaustivo: sono ammissibili i servizi di centri estivi, doposcuola, baby sitting; non sono ammissibili, perché svolti in orario scolastico, i servizi scolastici ed educativi, comunque denominati);
 - b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere (a titolo di esempio non esaustivo: ripetizioni e corsi di lingua);
 - c) servizi culturali (a titolo di esempio non esaustivo: accesso a musei, concerti, teatro sia con biglietto sia con abbonamento indicanti il nominativo del minore);
 - d) servizi turistici (a titolo di esempio non esaustivo: gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche);
 - e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale (a titolo di esempio non esaustivo: frequenza a laboratori, atelier, percorsi didattici su tematiche specifiche);
 - f) attività sportive (a titolo di esempio non esaustivo: corsi e ritiri sportivi, psicomotricità).
- 2) Tutte le prestazioni e servizi devono essere fruiti in regione. Tale requisito vale anche per le gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche effettuati con la scuola.
- 3) Le spese sostenute per prestazioni e servizi erogati in modalità a distanza (c.d. online), sono ammissibili solo se la sede legale o secondaria dell'ente che eroga il servizio è situata in Friuli Venezia Giulia.

Paragrafo 2. Quali spese si possono presentare a rimborso

- 1) Le prestazioni e servizi oggetto del rimborso con Dote famiglia sono quelle indicate al Paragrafo 1.
- 2) Le prestazioni e i servizi devono essere organizzati da soggetti pubblici, privati o soggetti del Terzo Settore, nel rispetto delle normative di settore.
- 3) I figli minori per i quali viene richiesta la Dote famiglia devono risiedere in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.
- 4) Le spese oggetto del rimborso devono riguardare prestazioni e servizi:
 - a) direttamente e documentalmente riconducibili alle categorie di prestazioni e servizi indicate al punto 1) del Paragrafo 1;
 - b) direttamente e documentalmente riconducibili al figlio minore in carico al nucleo familiare e collegate all'attività svolta dal minore stesso.
- 5) Le spese oggetto del rimborso non possono essere di natura sanitaria, quindi, a titolo di esempio, non si possono allegare le spese sostenute per certificati medici anche se necessari allo svolgimento dell'attività.
- 6) Tra le spese di cui al punto 4) del presente paragrafo, possono essere riconosciute spese relative a:

- a) tesseramento/quota associativa/assicurazione se presentate insieme alla documentazione di spesa sostenuta per l'attività di cui al punto 1) del paragrafo 1);
- b) certificazioni linguistiche, gare e competizioni sportive se presentate insieme alla documentazione di spesa sostenuta per l'attività di cui al punto 1) del paragrafo 1);
- c) la mensa se presentate insieme alla documentazione di spesa sostenuta per l'attività di cui al punto 1) del paragrafo 1);
- d) noleggio di attrezzatura se presentate insieme alla documentazione di spesa sostenuta per l'attività di cui al punto 1) del paragrafo 1);
- e) attività sportiva libera che comporti l'accesso a impianti/aree sportive attrezzate (a titolo di esempio non esaustivo: abbonamento, pacchetti, ingressi liberi);

Paragrafo 3. Chi può richiedere Dote famiglia

- 1) Può richiedere Dote famiglia il titolare di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Carta famiglia attiva;
 - b) ISEE minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00;
 - c) almeno un figlio minore in carico al nucleo familiare.
- 2) Se non si è titolari di Carta famiglia, è possibile presentare domanda di Carta famiglia e contestualmente quella di Dote famiglia. Il Comune dopo la verifica dei requisiti e il rilascio di Carta famiglia, procede a istruire la domanda di Dote famiglia.
- 3) Se si è già titolari di Carta famiglia, prima di fare domanda di Dote famiglia occorre verificare che la Carta famiglia sia aggiornata rispetto al nucleo familiare indicato nell'ISEE in corso di validità e sia attivata presso il Comune di residenza del nucleo familiare. Infatti, nel caso in cui il nucleo familiare sia cambiato (a titolo di esempio: nuovo nato, uscita dal nucleo di figlio maggiorenne, ecc.), occorre procedere con la richiesta di "aggiornamento" del nucleo familiare; nel caso in cui il nucleo familiare abbia trasferito la residenza in altro comune della regione, occorre procedere con la richiesta di "trasferimento". Infatti se la domanda viene presentata a un Comune diverso da quello della residenza sarà rigettata.
- 4) Prima di effettuare l'aggiornamento del nucleo familiare della Carta famiglia, nei casi previsti al punto 3), deve essere aggiornato anche l'ISEE.
- 5) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.
- 6) Il titolare di Carta famiglia può presentare una sola domanda di Dote famiglia nel corso di ciascun anno per le spese sostenute per tutti i figli minori presenti nel nucleo familiare.
- 7) La domanda di Dote famiglia è presentata con riferimento ai figli minori inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda. Pertanto, in fase istruttoria, non potranno essere prese in considerazione spese sostenute da figli minori non presenti nel nucleo familiare dell'ISEE.

Paragrafo 4. Quando e come inviare domanda di Dote famiglia

- 1) La domanda di Dote famiglia viene richiesta dal titolare o dal richiedente di Carta famiglia e gestita dal Comune di residenza esclusivamente mediante apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione alla pagina dedicata del sito regionale.
- 2) Tramite l'applicativo informatico (c.d. front end) il cittadino può:
 - a) richiedere e consultare lo stato istruttorio della domanda di Dote famiglia;
 - b) richiedere e consultare lo stato istruttorio della domanda di Carta famiglia.
- 3) La domanda di Dote famiglia 2024 va presentata a partire dal 1° aprile ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024 e dev'essere comprensiva delle spese complessivamente sostenute nell'anno per tutti i figli minori presenti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati.
- 4) La domanda si intende regolarmente trasmessa solo dopo aver premuto il tasto "Invia richiesta" e aver ricevuto, successivamente, mail di avvenuta trasmissione della domanda.
- 5) La domanda, una volta trasmessa, è consultabile tra i "Contributi richiesti" del front end.
- 6) La domanda, una volta trasmessa, non può essere modificata e non è possibile replicarne l'invio.

Paragrafo 5. Gestione della Dote famiglia da parte del titolare di Carta famiglia

- 1) La domanda di Dote famiglia può essere annullata dal titolare di Carta famiglia andando in "Contributi richiesti" del front end e cliccando il tasto "Elimina". L'annullamento della domanda può avvenire fino al momento in cui il Comune non la ammette.
- 2) Una volta eliminata la domanda di Dote famiglia, è possibile presentare una nuova domanda se trasmessa entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024.
- 3) È possibile presentare domanda di Dote famiglia anche a fronte di una domanda di Carta famiglia ancora da approvare da parte del proprio Comune; questo vale per tutte le tipologie di domanda di Carta famiglia (nuova, rinnovo, aggiornamento del nucleo familiare, trasferimento in altro Comune).
- 4) Se il Comune accerta, nel corso dell'istruttoria, l'impossibilità di ammettere la domanda di Carta famiglia, deve procedere a rigettare prima la domanda di Carta famiglia e successivamente la domanda di Dote famiglia a essa collegata.
- 5) In caso di rigetto delle domande da parte del Comune, il richiedente può presentare una nuova domanda di Carta famiglia e una nuova domanda di Dote famiglia, purché trasmessa entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024.

Paragrafo 6. I criteri di determinazione del contributo e gli importi di Dote famiglia

- 1) Per l'anno 2024 è stabilito un importo base di 280 euro. Tale importo viene così maggiorato:
 - a) 280 euro per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare;
 - b) raddoppio dell'importo assegnato a ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare, nel caso in cui il titolare di Carta famiglia risieda sul territorio regionale da almeno cinque anni continuativi;

- c) maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.
- 2) L'importo della Dote famiglia viene erogato nella sua totalità qualora l'ammontare delle spese dichiarate e considerate ammissibili siano pari o superiori al contributo spettante. Nel caso di spese inferiori all'importo della Dote famiglia potenziale, il contributo viene rideterminato in misura pari alle spese effettivamente sostenute.

Paragrafo 7. Documentazione di spesa e dettagli di pagamento

- 1) Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2024.
- 2) Ciascuna spesa dichiarata in domanda dev'essere comprovata da idonea documentazione giustificativa (a titolo di esempio: fattura, ricevuta rilasciata dall'ente erogatore del servizio) e dall'effettivo pagamento (a titolo di esempio: bonifico eseguito, ricevuta quietanzata).
- 3) La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;
 - b) contenere l'indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi riconducibili a quelli previsti;
 - c) riportare i nominativi dei minori che accedono alle prestazioni e servizi.
- 4) La documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve:
 - a) essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti;
 - b) riguardare pagamenti già effettuati alla data di presentazione della domanda;
 - c) nel caso di figli minori che compiono 18 anni nel corso del 2024, essere effettuata prima del compimento della maggiore età.
- 5) La documentazione giustificativa della spesa e i relativi pagamenti devono essere in un formato digitale comprensibile e leggibile in tutte le sue parti, preferibile il file in formato pdf, evitando altri formati o file di dimensioni superiori ai 8 MB che potrebbero bloccare l'invio della domanda.

Paragrafo 8. Dichiarazioni false e revoca del contributo

- 1) Quanto dichiarato in domanda dal titolare di Carta famiglia ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- 2) Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, decade dal contributo della Dote famiglia già concesso ed è tenuto alla restituzione al Comune di quanto eventualmente già erogato.

Paragrafo 9. Cumulabilità dei contributi

- 1) La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa complessivamente sostenuta. Eventuali contributi già ricevuti per le spese allegate alla domanda di Dote vanno dichiarati in sede di compilazione della domanda.
- 2) La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici di abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005,

n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Paragrafo 10. Attività dei Comuni e flusso dati

- 1) Il procedimento amministrativo delle domande di Dote famiglia è in capo ai Comuni in forma singola o associata.
- 2) Con decreto del direttore del servizio regionale competente si stabiliscono le date entro cui vengono calcolate le risorse da trasferire ai Comuni per le domande ammesse al contributo. Pertanto, entro queste date i Comuni sono tenuti a istruire le domande pervenute, tramite l'applicativo informatico messo a disposizione. Le domande ammesse a contributo costituiscono il fabbisogno del periodo di volta in volta considerato.
- 3) Il servizio regionale competente trasferisce con proprio decreto le risorse necessarie per consentire ai Comuni le erogazioni delle domande di Dote famiglia ammesse a contributo.
- 4) I Comuni, entro 30 giorni dal ricevimento delle risorse necessarie, provvedono a erogare il contributo in un'unica soluzione, fatta salva l'operatività dei servizi di ragioneria.
- 5) Ai fini del monitoraggio, i Comuni alimentano il flusso dati delle risorse utilizzate a copertura delle domande ammesse al contributo, impostando lo stato "pagato" alle domande liquidate.
- 6) Nel caso in cui il Comune registri somme residue derivanti dal mancato utilizzo degli importi trasferiti questi vanno segnalati al servizio regionale competente che provvederà a compensarli nel primo trasferimento fondi disponibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO